

COMUNE DI TOANO

C.A.P. 42010 - PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
CORSO TRIESTE, 65



CENTRALINO: 0522 805110
0522 805377

FAX: 0522 805542
MAILBOX: 018150910

COD.FISC. e P. IVA 00444850358
E-MAIL: tributi@comune.toano.re.it

REGOLAMENTO COMUNALE “ACCERTAMENTO CON ADESIONE IN MATERIA TRIBUTARIA”.

(D.lgs.n.218 del 19.06.1997)

- Integrazione dell'art.11 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali
- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 63 del 20.12.2000
- Divenuto esecutivo a seguito dell'esame da parte del CO.RE.CO. nella seduta del 03.01.2001, prot.245
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 63 del 29.11.2001

REGOLAMENTO COMUNALE “ACCERTAMENTO CON ADESIONE IN MATERIA TRIBUTARIA”.

Art. 1

Accertamento con adesione del contribuente

Il Comune si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n.218, secondo le disposizioni seguenti:

Art. 2

Definisce

L'accertamento, definito con adesione, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune.

Art. 3

Natura ed effetti della definizione

La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini di termini di decadenza stabiliti dalla legge ovvero dai regolamenti sui singoli tributi, in caso di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, sulla cui scorta è possibile accertare una maggior imposta, superiore al cinquanta per cento di quella definita per adesione.

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti il tributo oggetto dell'adesione, commesse nel periodo d'imposta, nonché per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni, denunce, versamenti I.C.I., relative allo stesso periodo, si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto da Legge o Regolamento ad eccezione di quelle concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dal Comune e di quelle previste in materia di comunicazioni I.C.I..

Art. 4

Procedimento

Competente alla definizione è il funzionario responsabile della gestione del tributo.

L'avvio del procedimento può avvenire ad iniziativa del funzionario di cui al comma precedente, mediante invio al contribuente di invito a comparire, nel quale sono indicati: i periodi d'imposta suscettibili di accertamento; gli elementi identificativi delle unità immobiliari; il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Art. 5

Istanza del contribuente

L'avvio del procedimento può altresì avvenire a richiesta del contribuente, nei cui confronti siano stati notificati questionari, inviti, ovvero richiesti chiarimenti, dati o elementi relativi alla propria posizione tributaria, con apposita istanza in carta libera recante la richiesta di formulazione della proposta di accertamento con adesione.

Il contribuente, nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art.4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la Commissione Tributaria, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico. In tal caso, il termine per l'impugnazione dell'avviso, innanzi la Commissione Tributaria Provinciale, è sospeso per un periodo di novanta giorni, dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente.

L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia dell'istanza.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'accertamento con adesione, prodotta ai sensi del secondo comma, il funzionario responsabile formula, anche telefonicamente, al contribuente l'invito a comparire.

All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento perde efficacia.

Art. 6

Atto di accertamento con adesione

L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la motivazione si fonda, nonché la liquidazione della maggior imposta, delle sanzioni ed interessi dovuti, anche in forma rateale.

Art. 7

Adempimenti successivi

Il versamento delle somme di cui sopra, è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di adesione, mediante le modalità previste dalla legge ovvero da regolamento comunale per la gestione del tributo. Le somme versate possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme superano i cento milioni di lire.

L'importo della prima rata è versato entro il termine di 20 giorni dalla redazione dell'atto di adesione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati alla data di perfezionamento dell'atto di adesione e, per il versamento di tali somme, il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'art.38 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, per il periodo di rateazione del detto importo aumentato di un anno.

Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o di quello relativo alla prima rata, il contribuente fa pervenire al Comune la quietanza dell'avvenuto pagamento e, in caso di rateazione, la documentazione con cui è prestata garanzia; contestualmente il Comune rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

Art. 8

Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona con la sottoscrizione, da parte del contribuente, dell'atto di adesione.

Art. 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2001.